

## CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" PER NUCLEO FAMILIARE<sup>1</sup>

Possono accedere alle misure di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020:

- a. Le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 L.R. 6/2006<sup>2</sup>
- b. Le persone residenti in uno dei Comuni dell'Ambito "Friuli Centrale"
- c. I nuclei familiari che beneficiano di entrate nette riferite al mese precedente alla data di presentazione della domanda, di qualunque natura (anche riferite a contributi pubblici), con esclusione delle sole indennità di accompagnamento e/o indennità di frequenza nonché della pensione di invalidità, non superiori a € 500,00 mensili a cui si aggiungono € 50,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 100,00 in caso di abitazione in affitto ed € 200,00 in caso di presenza di persona disabile ai sensi della

---

<sup>1</sup> Si intende il nucleo come individuato ai sensi della normativa ISEE.

<sup>2</sup> Art. 4 (*Destinatari del sistema integrato*) Legge Regionale 6/2006

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
  - a. i cittadini italiani;
  - b. i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
  - c. gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  - d. i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.
3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

**Allegato A alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 17 aprile 2020, n. 5**

legge 104/92 art. 3, comma 3, comunque complessivamente con un reddito non superiore a €  
1.000,00/mese;

- d. I nuclei con depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari inferiori a € 5.000,00.

**Per ogni nucleo familiare la domanda deve essere presentata da un solo componente e non deve avere già beneficiato della medesima misura.**